

STUDIO DATTILO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Oggetto: Formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati

Il provvedimento n. 43999 del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017 ha elencato i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, sulla base dei dati che, per effetto dell'articolo 83, comma 17-bis¹, del decreto legge n. 112 del 2008, i Comuni devono inviare all'Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ciò, al fine di contrastare l'evasione fiscale tramite l'individuazione di attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Come previsto dal comma 17-ter² dello stesso art. 83, in fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. n. 167 del 1990.

- a) I criteri da utilizzare sono i seguenti: residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;
- b) movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- e) atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- h) titolarità di partita Iva attiva;

¹ Inserito nell'art. 83 dall'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

² Inserito nell'art. 83 dall'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

20122 MILANO - Gall. del Corso n. 2

Tel. 027636981 - fax 0276014160 - C.F. P.I. 10246540156
www.studiodattilo.it

- i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- j) titolarità di cariche sociali;
- k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
- l) informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

I criteri saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza.

Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 10 marzo 2017

Studio Dattilo Commercialisti Associati